

## **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

**(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n.509/1998)**

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva", qui di seguito chiamato Scuola, con sede legale in Roma, Viale Libia, 25, CAP 00199, codice fiscale e partita IVA 06623061006, nella persona del suo Legale Rappresentante, prof. Francesco Mancini, nato a Roma il 03/01/1951

e

la ASL di Oristano, con sede legale in Oristano (OR) Via Carducci n. 35 - cap 09170, codice fiscale 01258180957 nella persona del suo Direttore Generale Dott. Angelo Maria Serusi -, Gavoi (NU) in data 08/04/1958, C.F. SRSNLM58D08D947G,

### *PREMESSO CHE*

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.<sup>1</sup> prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

---

<sup>1</sup> Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

## **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

- La ASL di Oristano assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 2 (due) per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi, gli organi della struttura ospitante e compatibilmente con la disponibilità dell'Azienda.

### **ART. 2**

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

### **ART. 3**

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - a. il nominativo del tirocinante e i suoi dati anagrafici;
  - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
  - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;

d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

#### ART. 4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione nel rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. "GDPR", *General Data Protection Regulation*).

#### ART. 5

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva" assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché dalla polizza infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

La Scuola ogni anno trasmette alla ASL Oristano il rinnovo dell'Assicurazione.

La copertura assicurativa comprende anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dall'Azienda ma rientranti nel progetto formativo. In caso di infortunio o di danno a terzi durante lo svolgimento del tirocinio la ASL Oristano si impegna a segnalare

tempestivamente l'evento alla Scuola e agli Istituti assicurativi, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

#### ART. 5 bis

Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

1. Il Soggetto promotore assicura che i tirocinanti abbiano svolto la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sulla base del rischio rilevato.
2. Il Soggetto promotore assolve alle previsioni dell'art. 41 sulla sorveglianza sanitaria, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per quanto concerne l'idoneità generica dei tirocinanti allo svolgimento delle relative attività.
3. Il Soggetto ospitante provvede altresì a tutte le misure di protezione, di controllo nei confronti dei rischi occupazionali.
4. Il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08;

#### ART. 6

La convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata su esplicita richiesta di una delle due parti, salvo disdetta da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

#### ART. 6 bis

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione e ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del loro trattamento in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679 del 2016.

In applicazione della normativa nazionale e comunitaria e del Regolamento aziendale sulla Privacy, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dall'ASL ospitante o di cui la Scuola e/o i tirocinanti venissero in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere considerate riservate. E' fatto divieto alla Scuola ed ai tirocinanti di utilizzare o trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.

I contenuti ed i risultati delle attività non potranno essere utilizzati dai tirocinanti, né da chiunque collabori alle stesse a qualunque titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta della ASL ospitante e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.

ART. 7

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n.131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, \_\_\_\_\_

Rappresentante Legale  
Istituto "Associazione Scuola  
di Psicoterapia Cognitiva"

Prof. Francesco Mancini

Direttore Generale  
ASL di Oristano

Dott. Angelo Maria Serusi